



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici D’ADDA e MANASSERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2017^(*)

Orientamento alla formazione e al lavoro e delega al Governo per il riordino delle misure a sostegno dell’orientamento alla formazione e al lavoro

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il pieno sviluppo della persona umana, nella ricerca e nella scelta del lavoro ideale per sé e per il giusto contributo che, tramite il lavoro, ognuno può offrire alla società di appartenenza, non può prescindere da una corretta e completa informazione delle possibilità a disposizione. Per questo motivo si ritiene essenziale provvedere ad istituire, nel nostro ordinamento, il diritto all'orientamento alla formazione ed al lavoro.

Dagli inizi del 2000 si è andato incrementando l'impegno economico ed organizzativo relativo ai servizi pubblici per l'impiego, con un forte ruolo dell'Europa che coordina, indica e finanzia la strada da seguire. La congiuntura economica negativa ha posto nuove sfide alla politica europea per l'occupazione: la riduzione delle risorse a disposizione ha aumentato la pressione sul miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego, oggetto di un dibattito intenso, sia generale che comparativo.

Il diaframma tra occupazione, disoccupazione e inattività è sottilissimo. Molti lavoratori precari o economicamente fragili potrebbero richiedere servizi non dissimili da quelli per i disoccupati *tout court*. La ricerca di lavoro è un'attività senza soluzione di continuità. È importante quindi sfatare il luogo comune che l'orientamento, la formazione e i vari servizi servano solo a coloro che sono senza lavoro.

Sono oltre 4,6 milioni le persone che nei dodici mesi precedenti la rilevazione ISFOL Plus 2014 si sono rivolte ai servizi per il lavoro (centri per l'impiego-CPI e Agenzie per il lavoro-APL) ovvero ad agenzie di somministrazione, società di ricerca e sele-

zione del personale, sindacati o organizzazioni datoriali, consulenti del lavoro, *job center* universitari.

Analizzando la composizione degli utenti dei servizi per l'impiego, si scopre che poco più della metà (54 per cento pari a 2,5 milioni di persone) si è rivolta esclusivamente a un CPI, un 21 per cento (1 milione) si è rivolto esclusivamente alle APL e il restante 23 per cento (1,1 milioni) si è rivolto sia a un CPI che a una APL.

I CPI hanno una utenza prevalentemente femminile, meno istruita, meno occupata, più in cerca di lavoro e localizzata nel Sud. Le APL si concentrano soprattutto sui più istruiti e i già occupati e molto poco su chi è in cerca, anche da molto tempo. L'offerta mista pubblico/privata (CPI +APL), che già ammonta a un quarto del totale, attrae in particolare persone in cerca di lavoro e residenti al Nord. Come scongiurare il rischio di selezione avversa nei confronti dell'utenza difficile da collocare quando al privato si delegano parte dei servizi? La strumentazione necessaria è composta: insieme ad un buon sistema informativo nazionale serve una accurata profilazione iniziale. Tutto questo non può prescindere dalla realizzazione di un trattamento continuativo e personalizzato poiché ogni individuo ha tali e tante peculiarità che non possono essere risolte solo da un algoritmo o da un operatore occasionale.

Vale la pena rimarcare il dato relativo alla attuale domanda di servizi inevasa: oltre 900.000 su 3,6 milioni di utenti dei CPI (1/4) e a oltre 400.000 utenti APL su una platea di 2,1 milioni (1/5). I due sistemi, complessivamente, sono in grado di prendere in carico poco più di 3 milioni di persone al-

l'anno e di rispondere con successo a circa il 60 per cento di questa domanda. Visto il ruolo che le politiche attive vanno assumendo e il rischio di congestione, è necessaria una forte e strutturata cooperazione fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso una efficace e snella riorganizzazione delle infrastrutture e del personale già presente, al fine di strutturare un orientamento alla formazione ed al lavoro che accompagni il percorso dell'individuo a partire dal termine delle scuole dell'obbligo, al fine di avvicinarsi al livello dei principali paesi europei.

L'attivazione dello strumento previsto da questo disegno di legge comporterebbe una

maggiore consapevolezza delle proprie capacità e della possibilità di autodeterminazione da parte delle nostre nuove generazioni, con conseguente maggiore partecipazione attiva dei singoli alla vita della società nel suo complesso e all'abbattimento delle quote di persone non impegnate nello studio, né nel lavoro, né nella formazione (*non in education, employment or training - NEET*), quei ragazzi che, sentendosi ignorati ed emarginati dalla comunità, decidono di non impegnarsi in nessun percorso di istruzione, di formazione o di occupazione. Favorire la qualità del loro futuro è nostro dovere costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Ogni individuo ha diritto al pieno sviluppo della propria formazione culturale e professionale attraverso l'individuazione ed il perseguimento delle personali inclinazioni e l'efficace integrazione delle stesse nella società. A tal fine è istituito il diritto all'orientamento alla formazione ed al lavoro.

2. Per «orientamento alla formazione ed al lavoro» si intendono tutte le offerte di orientamento alle possibilità educative e lavorative disponibili e all'individuazione delle più vicine alle proprie inclinazioni, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze di ognuno, in una prospettiva di crescita civica, sociale e occupazionale.

3. La Repubblica, in coerenza con le strategie dell'Unione europea e con la Costituzione, promuove l'orientamento alla formazione ed al lavoro come condizione determinante per:

a) favorire la piena realizzazione della persona, la cittadinanza attiva, il benessere e la qualità della vita delle persone e della comunità, l'occupabilità e la mobilità professionale;

b) promuovere la coesione sociale, la convivenza interculturale, la competitività economica e lo sviluppo civile del paese.

4. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono l'accesso alle attività finalizzate all'individuazione dei giusti percorsi di crescita culturale e professionale secondo la correlazione con le personali inclinazioni del singolo individuo.

5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le persone che vivono nel nostro Paese, comunitarie ed extra-comunitarie, compresi gli stranieri residenti e soggiornanti.

Art. 2.

(Centro di orientamento scolastico)

1. A supporto ed in coordinamento con quanto previsto dai commi da 290 a 293 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito, presso ogni Ufficio scolastico provinciale, il Centro di orientamento scolastico, una *équipe* di psicologi e pedagogisti a disposizione di famiglie e scuole. Il Centro supporta la giusta scelta educativa attraverso colloqui, *test* e questionari informativi su e con gli studenti.

2. Il Centro offre consulenza anche per i ragazzi che vogliono cambiare il proprio percorso di studi, che hanno problemi con gli insegnanti o che manifestano problemi comportamentali. I servizi presenti sono aperti a tutti i ragazzi dai sei anni fino ai diciotto anni e sono gratuiti.

3. Gli psicologi e i pedagogisti provvedono ad incontri collettivi ed individuali, presso la propria sede, le sedi scolastiche o attraverso strumenti di interconnessione telematica.

Art. 3.

(Centro di orientamento professionale)

1. È istituito, presso ogni Centro per l'impiego, il Centro di orientamento professionale (COP), rivolto a coloro, giovani e adulti, che hanno bisogno di orientarsi nel mondo del lavoro e sulle possibilità formative presenti nel territorio. Il COP svolge attività di consulenza anche per organizzazioni e istituzioni che si occupano di formazione professionale.

2. Il COP, attraverso i suoi operatori e per mezzo del proprio portale *internet*, offre un servizio informativo che va dalle possibilità di formazione in azienda ai diversi percorsi professionali. È possibile informarsi sull'andamento del mercato del lavoro, sulle professioni maggiormente richieste e sulle aziende presenti. Gli utenti possono reperire queste informazioni da casa attraverso *internet* oppure possono recarsi presso le sedi del COP dove è possibile usufruire di un'area con *computer* muniti di stampante, materiale cartaceo e documenti riassuntivi.

Art. 4.

(Attività del COP)

1. I consulenti del COP svolgono, secondo quanto previsto dai commi da 290 a 293 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, una volta l'anno, per le classi quarta e quinta di ogni scuola secondaria di secondo grado, degli incontri di tipo informativo, durante i quali illustrano ai ragazzi le attività del COP, le metodologie di ricerca delle professioni esistenti e in via di sviluppo, i percorsi formativi a cui possono accedere, l'importanza di una scelta consapevole e corretta, nonché i tempi e le modalità di iscrizione. Il consulente rimane, inoltre, a disposizione delle scuole, su appuntamento, per colloqui individuali di chiarimento.

2. I consulenti del COP restano a disposizione degli studenti tramite un numero di telefono o un servizio *on-line*, per ulteriori informazioni, eventuali dubbi o semplici conferme. Il servizio è gratuito ed aperto a tutti.

3. Il COP sostiene i diplomati non intenzionati a proseguire gli studi nella ricerca di un posto di lavoro o di un apprendistato in azienda. La ricerca avviene in tempo reale durante il colloquio, stimolando la candidatura immediata, monitorandone gli esiti nel

tempo e prevedendo eventuali proposte alternative.

4. Il COP prevede, inoltre, attività informative per famiglie e studenti quali:

a) incontri con esperti dei diversi settori professionali che spiegano le caratteristiche del lavoro indicandone gli aspetti positivi e negativi, le qualità che bisogna possedere ed altri elementi qualificativi;

b) incontri con formatori delle aziende o che vertono più specificamente sulla preparazione al lavoro, in che cosa consiste la formazione, i tempi di lavoro, le materie da studiare e gli orari.

5. Sul sito *internet* del COP è possibile reperire:

a) ogni genere di informazione sui possibili lavori e sui percorsi scolastici ad essi associati;

b) *test* differenziati che permettono di vedere se i propri interessi si conciliano con la scelta;

c) filmati che presentano, in modo esaustivo, le diverse attività lavorative;

d) una guida stampabile in cui vengono descritti i tipi di lavoro, attuali e in prospettiva, e i percorsi scolastici ad essi inerenti.

Art. 5.

(Percorsi di orientamento per persone svantaggiate)

1. All'interno del COP è istituito un percorso di orientamento e formativo, per persone socialmente svantaggiate o certificate disabili.

2. I destinatari di questo provvedimento sono:

a) giovani con difficoltà di apprendimento;

b) giovani che non hanno assolto l'obbligo scolastico o l'hanno assolto con risultati negativi;

c) giovani socialmente svantaggiati;

d) giovani svantaggiati a causa di malattia o *handicap*.

3. Attraverso un *team* composto da professionalità specifiche quali formatori e pedagogisti sociali, si avviano, previo colloquio attitudinale, percorsi formativi composti da due settimane introduttive, in cui si sostengono prove pratiche in diversi settori, quali ad esempio lavori di falegnameria, lavorazione del metallo, magazziniere o altro, e in prove teoriche, quali *test* di italiano e matematica, per certificare abilità manuali e livello di istruzione. In seguito ai risultati ottenuti e al comportamento del ragazzo durante questi giorni di prova, si individua il percorso e il tipo di settore a lui più adeguato con il conseguente inserimento in strutture pubbliche e private. Il percorso può durare da sei a dieci mesi, al termine del quale viene rilasciato un certificato che attesta le competenze acquisite e le inclinazioni dimostrate.

Art. 6.

(Delega al Governo per l'adozione di misure a sostegno del diritto all'orientamento alla formazione ed al lavoro)

1. Al fine di ridurre gli ostacoli alla partecipazione alle attività per il diritto all'orientamento e all'inserimento sociale, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province, tenuto conto di quanto previsto dai commi da 290 a 292 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, contenenti norme generali riguardanti il riordino delle misure a sostegno dell'orientamento alla formazione ed al lavoro, secondo i principi tutelati dall'articolo 4 della Costituzione.

2. Per favorire l'emersione della richiesta di orientamento e formativa, debole o inespressa, delle persone più svantaggiate, le regioni e gli enti locali sono chiamate a dare attuazione ai principi di coordinamento e integrazione tra servizi educativi, sociali e sanitari già previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i Ministri competenti predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un Piano di azione nazionale per la promozione dell'orientamento alla formazione ed al lavoro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

2. All'attuazione del Piano di azione nazionale per la promozione dell'orientamento alla formazione ed al lavoro, di cui al comma 1, si provvede tenuto conto di quanto già previsto dal comma 293 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge di bilancio, in coerenza quanto previsto dal documento di economia e finanza.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

